



*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n.208, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n.10160/21, corredata di allegato (Missione 4, riforma 1.3. Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, obiettivo 1) *“Adeguamento del numero degli alunni per classe”*), in cui si prevede che il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'anno scolastico 2020/2021 a fronte del calo demografico e al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti;
- VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e, in particolare, l’articolo 47, comma 2, lett. a) e b);
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l’articolo 1, commi da 329 a 338, in materia di *insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria*;



*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2021, n.234, secondo cui *"I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria"*;
- VISTO in particolare, l'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n.234 in materia di *istituzione di classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 per favorire l'efficace fruizione del diritto allo studio da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente*;
- VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"* e, in particolare, l'articolo 10-bis *"Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – Agenda Sud"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 26 luglio 2021, n.229 relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2021/22 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'a.s. 2020-21, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale"* e salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno e per i posti per il potenziamento, dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo1, commi 960 e 968;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 aprile 2022, n.90, di attuazione del comma 335 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023, ivi inclusa la stima dei posti per l'introduzione graduale dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria e la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81;





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione 17 ottobre 2022, n.272 relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2022/23 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'a.s. 2021/22, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale”* e salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 960;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2023, n.74 relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2023/24 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'a.s. 2022/23, salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 960;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 18 ottobre 2023, n.201 per la determinazione triennale della consistenza, regionale e nazionale, dei posti per il personale docente dell'organico dell'autonomia;
- VISTA l'intesa stipulata il 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n.255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, recante *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”*;



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107”*, e, in particolare, gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 1;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2016, n.659, relativo all'attuazione dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO i decreti interministeriali del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nn.581 e 625 del 2016 con i quali sono stati determinati l'organico triennale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, i commi 5 dal 63 al 69 dell'articolo 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 65, che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale; che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 e che infine il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;



*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 11, comma 4, ai sensi del quale nel decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, in particolare: a) l'articolo 1, comma 567, ai sensi del quale: *“Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027”*; b) l'articolo 1, comma 828, ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte.”*;
- VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 che ha introdotto, all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il comma 83- quinquies, ai sensi del quale: *“Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolate o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;



*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*” e, in particolare, l’articolo 64;
- VISTA la circolare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 gennaio 2010, n.2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n.244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell’articolo 2, comma 414, della legge n.244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;



*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, recante *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, *“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2007, n.41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59”*, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la nota del Ministero dell’istruzione e del merito n.40055 del 12 dicembre 2023 relativa alle *“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025”*;
- VISTO che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia è determinato con cadenza triennale, ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n.107;
- RITENUTO di dover infine procedere ad individuare il contingente dei posti da destinare all’istruzione degli adulti all’interno dell’organico triennale dell’autonomia assegnato a ciascuna regione;
- RITENUTO di dover procedere alla riduzione di n. 5.660 posti dell’organico dell’autonomia disciplinata ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con riferimento ai soli posti comuni e in misura proporzionale fra tutte le regioni;
- RITENUTO altresì, di dover procedere in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 del citato decreto-legge n. 71 del 2024, all’istituzione dei posti per la classe di concorso A-23 già a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 sia nella scuola secondaria di primo grado sia nella scuola secondaria di secondo grado, ricavandoli dalla dotazione organica dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, tenuto conto che la predetta classe di concorso ai sensi del decreto del Presidente della





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Repubblica n. 19 del 2016 ha come precipua finalità le “Attività di potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana per discenti di lingua straniera”, operando, conseguentemente, un incremento dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa destinati alla scuola secondaria di primo grado compensando tale attribuzione con i posti già assegnati alla scuola secondaria di secondo grado, ferma restando l'istituzione di tale classe di concorso anche nella scuola secondaria di secondo grado;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 19491 del 2 maggio 2025;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto del decreto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il presente decreto reca la rilevazione del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'**Allegato 1**, da intendersi parte integrante del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, lett. b-bis), della legge 30 dicembre 2021, n.234 è rilevato, altresì, il numero di classi in deroga attivate nell'anno scolastico 2024/25 ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione, come da **Allegato 2** al presente decreto.
2. In attuazione dell'articolo 1, comma 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, anche per le classi quarte della scuola primaria, è stato introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria, già previsto a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per le classi quinte, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali.
3. Ai sensi dell'articolo 1, commi 330 e 335, lett. *a*), della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente provvedimento rimodula, per l'anno scolastico 2025/2026, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte, di quello da destinare all'insegnamento, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella classe





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

di concorso A-23, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come indicato nel successivo articolo 2 e relative **Tabelle A- A1 -A2, B-B1 e C-C1**.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente decreto definisce, per l'anno scolastico 2025/2026, la stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero, pari a 22 ore settimanali, come indicato nella **Tabella 1** del presente decreto;
5. In attuazione dell'articolo 1, commi 344 e 345 lett. *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale docente per l'anno scolastico 2025/2026, è determinata anche la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ripartita per regione, come indicato nella **Tabella 2** del presente decreto, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente tenuto conto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Fermo restando la previsione del contingente complessivo regionale dei posti da utilizzare per la costituzione delle classi in deroga, nella Tabella 2 è indicata l'equivalente stima delle classi qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado.
6. Con separato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è data attuazione all'articolo 1, comma 345, lett. *a*), *b*) e *c*), della legge 30 dicembre 2021, n.234.
7. Ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.159, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, nei limiti dei contingenti d'organico assegnati con il presente decreto e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado purché site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 83-*quiquies*, della legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali delle regioni che hanno





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

provveduto ai sensi del primo periodo del citato comma 83-*quiquies* possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.159 per le regioni ivi indicate.

9. In attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono assegnati, anche per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, posti di docente della classe di concorso A-23 *“Lingua italiana per discenti di lingua straniera”* per le classi che si prevede abbiano per l'anno scolastico 2025/2026 un numero di studenti stranieri - che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) - pari o superiore al 20 per cento degli alunni e degli studenti della classe. I predetti docenti, fermo restando quelli già attribuiti ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), sono dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri e quindi assegnati nell'organico dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di primo e di secondo grado nell'ambito dei ruoli dei predetti gradi di istruzione.
10. In attuazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, in particolare, dell'articolo 1, comma 567, ai sensi del quale: *“Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027”*, è incrementata la dotazione organica nazionale del personale docente di sostegno per un numero pari a 1.866 posti. Tale aumento è stato ripartito a livello regionale sulla base della previsione del numero complessivo degli studenti nell'anno scolastico 2025/2026.
11. In attuazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, in particolare, dell'articolo 1, comma 828, ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte”*, è apportata una riduzione complessiva dell'organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2025/2026, con esclusione dei posti di sostegno, pari a n. 5.660 unità. Tale riduzione è stata ripartita a livello regionale in ragione del decremento della popolazione studentesca.
12. Ai sensi dell'articolo 1, commi 338 e 346, della legge 30 dicembre 2021, n.234, gli Uffici Scolastici Regionali, in ragione della propria diretta responsabilità, attuano le disposizioni del presente decreto, verificano i dati comunicati dalle Istituzioni scolastiche ed educative anche





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

ai fini dell'attivazione dei posti per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, provvedono alla istituzione nelle Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e nell'ambito dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa dei posti per la classe di concorso A-23 e monitorano i posti e le classi da istituirsi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. Eventuali variazioni all'interno delle singole dotazioni organiche regionali di cui al presente decreto anche fra classi di concorso/tipologie di posto, fermo restando il limite massimo complessivo attribuito a ciascuna regione, ove disposte anche successivamente alla data ultima di comunicazione dei posti al sistema informativo, sono decretate nell'ambito dell'esclusiva responsabilità dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali.

Articolo 2

(Dotazioni organiche - Tabelle A, B, C)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2021, n.234 e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, sono indicate nei commi seguenti e nelle Tabelle A, B e C per l'anno scolastico 2025/2026, le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni, dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, dei posti di sostegno nonché dei posti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria, dei posti da destinare alla classe di concorso A-23 nelle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. Nelle Tabelle A1, A2, B1 e C1 i predetti contingenti sono ulteriormente ripartiti per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, ferma restando la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di poter operare rimodulazioni della distribuzione nell'ambito della singola tabella sulla base delle effettive esigenze.
2. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, per l'anno scolastico 2025/2026, sono riportate nelle Tabelle A-A1.
3. Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l'anno scolastico 2025/2026, di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n.107 come ridefinito ai fini dell'istituzione dei posti per la classe di concorso A-23 in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, è riportato anch'esso nelle **Tabelle A-A1-A2**, tenuto conto, altresì, dell'incremento di 390 posti già disposto, con riferimento alla scuola dell'infanzia, con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.113 del 1° settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto, inoltre, dell'ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n.178. Nelle **Tabelle A, A1 e A2** i predetti contingenti sono ulteriormente ripartiti per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, ferma restando la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di poter operare rimodulazioni della distribuzione nell'ambito della singola tabella sulla base delle effettive esigenze. Fermo restando il limite massimo complessivo attribuito a ciascuna regione, sono possibili, altresì, in ragione delle effettive necessità compensazioni fra i posti di potenziamento, ivi inclusi quelli di cui alla **Tabella A2**.

4. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026 è stabilita nelle **Tabelle B-B1**, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, tenuto conto: a) dell'incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1° settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n.160; b) dell'ampliamento di 5.000 posti per l'anno scolastico 2021/2022, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022; c) dell'ampliamento di 11.000 posti per l'anno scolastico 2022/2023, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.272 del 17 ottobre 2022, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023; d) dell'ampliamento di 9.000 posti per l'anno scolastico 2023/2024, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.201 del 18 ottobre 2023, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n.178; e) dell'ampliamento di 1.866 posti a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2025/2026 è determinato nel limite massimo di cui alle **Tabelle C-C1**, tenuto conto delle risorse definite dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n.107. Nelle Tabelle C-C1 i predetti contingenti sono ulteriormente ripartiti per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, ferma restando la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di poter operare rimodulazioni della distribuzione nell'ambito della singola tabella sulla base delle effettive esigenze.





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

GIUSEPPE VALDITARA

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GIANCARLO GIORGETTI



TABELLA 1

Stima delle classi IV e V della scuola primaria, dei posti interi e dei posti equivalenti al monte ore residuo per l'insegnamento dell'educazione motoria nell'a.s. 2025/26*

	Stima delle classi IV dell'a.s. 2025/26			Stima delle classi V dell'a.s. 2025/26			Stima dei posti interi per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2025/26	Stima dei posti interi equivalenti al monte ore residuo per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2025/26	Totale stima posti per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2025/26
Regione	tempo normale	tempo pieno	totale	tempo normale	tempo pieno	totale			
Abruzzo	371	136	507	417	124	541	35	60	95
Basilicata	100	131	231	110	121	231	14	28	42
Calabria	622	249	871	658	227	885	66	94	160
Campania	1967	620	2587	2120	557	2677	191	287	478
Emilia-Romagna	766	885	1651	819	866	1685	136	166	302
Friuli	239	214	453	258	206	464	38	45	83
Lazio	863	1362	2225	909	1375	2284	179	231	410
Liguria	213	278	491	235	278	513	30	61	91
Lombardia	1673	2079	3752	1826	2080	3906	315	381	696
Marche	392	220	612	405	219	624	36	76	112
Molise	107	13	120	104	11	115	1	20	21
Piemonte	740	849	1589	760	851	1611	106	183	289
Puglia	1261	403	1664	1368	342	1710	132	174	306
Sardegna	354	264	618	399	262	661	41	75	116
Sicilia	1922	337	2259	2002	308	2310	170	245	415
Toscana	559	758	1317	566	749	1315	85	153	238
Umbria	234	121	355	242	122	364	23	42	65
Veneto	1075	835	1910	1150	813	1963	173	177	350
Totale complessivo	13.458	9.754	23.212	14.348	9.511	23.859	1.771	2.498	4.269

*Le classi IV e V della scuola primaria dell'anno scolastico 2025/26 sono state stimate ipotizzando che siano uguali al numero delle classi III e IV registrate nel SIDI alla chiusura delle funzioni dell'organico di fatto dell'anno scolastico 2024/25. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria sono stati stimati supponendo due ore di insegnamento per classe, quindi verificando il numero dei posti interi attivabili per singola istituzione scolastica e ipotizzando la massima aggregazione a livello provinciale del monte ore residuo per il calcolo dei posti interi equivalenti. I posti eventualmente non utilizzati possono essere destinati dagli USR alla scuola primaria o ad altri gradi di istruzione nell'ambito dei posti comuni della dotazione regionale con esclusione di quelli per il potenziamento e per il sostegno. Gli USR possono, ove occorra, incrementare i posti della seguente tabella, compensando con gli altri posti comuni attribuiti nell'ambito della dotazione regionale, con esclusione di quelli per il potenziamento e per il sostegno.



TABELLA 2

Previsione della quota massima del personale docente, determinata in n. posti, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, e stima del n. classi equivalente qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado

Regione	Previsione posti da destinare alle classi in deroga al DPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021)	Stima del n. classi equivalente qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado
Abruzzo	223	113
Basilicata	74	37
Calabria	198	101
Campania	471	242
Emilia-Romagna	719	387
Friuli-Venezia Giulia	124	65
Lazio	446	237
Liguria	595	315
Lombardia	520	275
Marche	570	286
Molise	124	58
Piemonte	322	174
Puglia	421	216
Sardegna	25	13
Sicilia	297	152
Toscana	471	245
Umbria	322	157
Veneto	644	324
Totale	6.566	3.397





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA A

POSTI COMUNI E POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DOCENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Regione	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2024/2025	Posti comuni di potenziamento 2024/25	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2025/2026 (1)	Posti comuni di potenziamento 2025/26	di cui stima posti/ore ricondotte a posto per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria (art.1, comma 335, L. 234/2021)	di cui previsione posti da destinare alle classi in deroga al DPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021)
Abruzzo	14.460	1.274	14.347	1.274	95	223
Basilicata	7.390	784	7.298	784	42	74
Calabria	25.624	1.958	25.408	1.958	160	198
Campania	72.933	5.491	72.088	5.491	478	471
Emilia-Romagna	41.775	3.453	41.584	3.453	302	719
Friuli-Venezia Giulia (2)	12.462	1.138	12.361	1.138	83	124
Lazio	57.481	4.543	56.995	4.543	410	446
Liguria	13.764	1.350	13.677	1.350	91	595
Lombardia	92.606	7.176	91.894	7.176	696	520
Marche	16.684	1.460	16.534	1.460	112	570
Molise	3.428	543	3.393	543	21	124
Piemonte	43.251	3.346	42.918	3.346	289	322
Puglia	45.931	3.691	45.333	3.691	306	421
Sardegna	18.641	1.552	18.397	1.552	116	25
Sicilia	58.937	4.555	58.334	4.555	415	297
Toscana	38.294	3.033	37.917	3.033	238	471
Umbria	9.584	988	9.497	988	65	322
Veneto	46.994	3.867	46.597	3.867	350	644
Totale (3)	620.239	50.202	614.572	50.202	4.269	6.566

(1) I dati comprendono la riduzione di n. 5.660 posti ai sensi dell'articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024 nonché la sottrazione di n. 48 posti per cost-sharing (ulteriori n. 7 posti per l'anno scolastico 2025/26 che si vanno ad aggiungere ai n. 41 posti già detratti per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, dovendo destinare n. 48 posti in totale, come da comunicazioni del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale del 12 e 30 dicembre 2024).

(2) Di cui 496 per le scuole con insegnamento in lingua slovena.

(3) Il personale docente a tempo indeterminato ricompreso nel contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è quello appartenente all'organico dell'autonomia.



TABELLA A1

POSTI COMUNI E POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DOCENTI 2025/26 PER GRADO DI ISTRUZIONE

Regione	POSTI COMUNI					POSTI COMUNI DEL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA				
	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria (inclusi i posti di educazione motoria)	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado (compresi i posti da destinare alla classe di concorso A-23 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 71 del 2024)	Scuola secondaria di II grado (compresi i posti da destinare alla classe di concorso A-23 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 71 del 2024)	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	2.242	4.084	3.029	4.992	14.347	66	440	193	575	1.274
Basilicata	1.015	2.105	1.525	2.653	7.298	27	264	112	381	784
Calabria	3.626	7.435	5.534	8.813	25.408	93	659	309	897	1.958
Campania	10.914	19.266	16.371	25.537	72.088	279	1.781	846	2.585	5.491
Emilia-Romagna	4.098	14.162	8.214	15.110	41.584	123	1.278	537	1.515	3.453
Friuli-Venezia Giulia	1.336	3.974	2.537	4.514	12.361	41	444	237	416	1.138
Lazio	6.258	18.472	12.269	19.996	56.995	206	1.653	745	1.939	4.543
Liguria	1.548	4.375	2.860	4.894	13.677	47	478	226	599	1.350
Lombardia	9.217	31.988	20.343	30.346	91.894	263	2.852	1.209	2.852	7.176
Marche	2.507	4.847	3.200	5.980	16.534	75	517	222	646	1.460
Molise	516	920	706	1.251	3393	13	183	85	262	543
Piemonte	5.613	13.809	9.094	14.402	42.918	161	1.192	555	1.438	3.346
Puglia	6.278	12.338	9.606	17.111	45.333	193	1.234	522	1.742	3.691
Sardegna	2.233	5.285	4.091	6.788	18.397	60	528	250	714	1.552
Sicilia	7.849	16.485	13.545	20.455	58.334	253	1.567	723	2.012	4.555
Toscana	5.019	11.461	7.524	13.913	37.917	151	1.054	487	1.341	3.033
Umbria	1.363	2.781	1.856	3.497	9.497	41	344	144	459	988
Veneto	3.554	15.658	10.689	16.696	46.597	102	1.453	662	1.650	3.867
Totale	75.186	189.445	132.993	216.948	614.572	2.194	17.921	8.064	22.023	50.202



TABELLA A2
POSTI DI POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DOCENTI 2025/26 PER LA SCUOLA SECONDARIA DA DESTINARE ALLA CLASSE DI CONCORSO A-23

POSTI COMUNI DEL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DA DESTINARE ALLA CLASSE DI CONCORSO A-23 (1) <i>(i posti sono calcolati avendo come riferimento il numero delle classi ipotizzate ovvero attribuendo di norma un docente per classe fermo restando quanto previsto alla nota 3) (2) (3)</i>			
Regione	Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione <i>(posti di docente di scuola secondaria di primo grado)</i>	Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione <i>(posti di docente di scuola secondaria di secondo grado)</i>	Totale
Abruzzo	17	3	20
Basilicata	3	4	7
Calabria	42	6	48
Campania	52	25	77
Emilia-Romagna	50	16	66
Friuli-Venezia Giulia	21	1	22
Lazio	93	6	99
Liguria	33	8	41
Lombardia	143	39	182
Marche	24	14	38
Molise	9	6	15
Piemonte	66	4	70
Puglia	20	6	26
Sardegna	7	5	12
Sicilia	47	12	59
Toscana	60	22	82
Umbria	5	5	10
Veneto	59	4	63
Totale	751	186	937

- (1) Sono possibili compensazioni fra i contingenti assegnati nell'ambito della presente tabella ad entrambi i gradi della scuola secondaria sulla base delle esigenze degli Uffici scolastici regionali.
- (2) Ai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti può essere attribuito, nell'ambito del contingente destinato alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, un ulteriore posto rispetto a quelli già attribuiti antecedentemente all'anno scolastico 2025/2026 ciò anche per supportare eventuali Istituzioni scolastiche prive di organico di docenti di scuola secondaria.
- (3) Il contingente non include i posti della classe di concorso A-23 già destinati ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti antecedentemente all'anno scolastico 2025/2026 e già ricompresi nell'ammontare complessivo dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di primo grado.





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA B
POSTI DI SOSTEGNO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026

Regione	Posti 2024/2025	incremento di posti (di cui all'articolo 1, comma 567, legge 207/2024)	Posti 2025/2026 (posti 2024/2025 + incremento)	di cui posti di potenziamento per il sostegno (tabella 1, legge 107/2015)
Abruzzo	3.249	42	3.291	182
Basilicata	1.229	18	1.247	50
Calabria	4.661	65	4.726	193
Campania	15.765	206	15.971	691
Emilia- Romagna	7.841	140	7.981	433
Friuli-Venezia Giulia	1.730	35	1.765	91
Lazio	13.660	180	13.840	788
Liguria	2.908	43	2.951	164
Lombardia	18.972	300	19.272	1.023
Marche	3.300	50	3.350	189
Molise	783	8	791	34
Piemonte	7.838	131	7.969	416
Puglia	10.357	136	10.493	468
Sardegna	3.552	45	3.597	162
Sicilia	13.954	176	14.130	649
Toscana	6.511	116	6.627	354
Umbria	1.754	28	1.782	94
Veneto	8.106	147	8.253	465
Totale	126.170	1.866	128.036	6.446





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA B1

POSTI DI SOSTEGNO PER GRADO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Regione	Scuola dell'infanzia (inclusi i posti di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024)	Scuola primaria (inclusi i posti di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024)	Scuola secondaria di I grado (inclusi i posti di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024)	Scuola secondaria di II grado (inclusi i posti di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024)	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	337	1.056	843	1.055	3291
Basilicata	103	424	293	427	1247
Calabria	447	1.762	1.189	1.328	4726
Campania	1.466	5.806	4.542	4.157	15.971
Emilia- Romagna	434	2.996	2.044	2.507	7981
Friuli- Venezia Giulia	131	732	427	475	1765
Lazio	1.094	5.616	3.633	3.497	13.840
Liguria	208	1.104	788	851	2951
Lombardia	1.155	8.032	6.006	4.079	19.272
Marche	376	1.172	812	990	3350
Molise	55	245	178	313	791
Piemonte	635	2.875	2.158	2.301	7969
Puglia	970	3.648	2.630	3.245	10.493
Sardegna	293	1.198	939	1.167	3597
Sicilia	1.224	5.243	3.769	3.894	14.130
Toscana	447	2.237	1.653	2.290	6627
Umbria	139	580	460	603	1.782
Veneto	451	3.487	2.308	2.007	8253
Totale	9.965	48.213	34.672	35.186	128.036



*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA C

LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2025/2026

Regione	Limite massimo di posti a.s. 2024/2025	Limite massimo di posti a.s. 2025/2026 (1) (2) (3) (4)
Abruzzo	162	162
Basilicata	222	222
Calabria	357	357
Campania	326	327
Emilia-Romagna	1.948	1.950
Friuli-Venezia Giulia	436	436
Lazio	1.064	1.066
Liguria	363	363
Lombardia	2.992	2.994
Marche	524	524
Molise	77	77
Piemonte	1.461	1.463
Puglia	172	176
Sardegna	286	286
Sicilia	696	698
Toscana	1.260	1.262
Umbria	325	325
Veneto	1.471	1.473
Totale	14.142	14.161

- 1) Più 102 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee.
- 2) Ivi inclusi i posti per le ulteriori esigenze per la classe di concorso A-23 eventualmente non soddisfatte nell'ambito dei contingenti di cui alla Tabella A2 del presente decreto anche con riferimento alle eventuali ulteriori esigenze dei CPIA.
- 3) Ivi incluse le ore di cui di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del Decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237 in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 150 del 2024.
- 4) Contingente assegnato alle regioni in aumento di 19 posti rispetto all'anno scolastico 2024/2025 attesa la diminuzione del fabbisogno pari a 19 posti per le supplenze a docenti destinati alle Scuole europee.





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA C1
LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2025/2026

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	9	14	33	106	162
Basilicata	1	21	44	156	222
Calabria	1	41	75	240	357
Campania	0	7	111	209	327
Emilia-Romagna	9	55	630	1.256	1.950
Friuli-Venezia Giulia	6	6	115	309	436
Lazio	16	121	222	707	1.066
Liguria	6	8	89	260	363
Lombardia	2	258	1.004	1.730	2.994
Marche	0	43	88	393	524
Molise	0	0	16	61	77
Piemonte	8	94	367	994	1.463
Puglia	2	5	52	117	176
Sardegna	5	11	60	210	286
Sicilia	13	24	146	515	698
Toscana	5	77	314	866	1.262
Umbria	16	30	68	211	325
Veneto	38	230	334	871	1.473
Totale	137	1.045	3.768	9.211	14.161